

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

48/5A1

Bari, 2/2/1978

Al Presidente del Consiglio

S E D E


Si trasmette la relazione e il testo della legge "Modifica della deliberazione consiliare n. 174 del 20/9/1977 concernente l'attuazione delle direttive Cee per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate".

La legge è stata approvata all'unanimità nella seduta di commissione del 31 gennaio scorso. Relatore in aula è stato designato il Presidente Panico.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

Amore



ingruva

28 h'

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

LEGGE REGIONALE " MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 174 DEL 20/9/1977 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA E L'ISTITUZIONE DI UN REGIME DI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE".

R E L A Z I O N E

Colleghi consiglieri,
con la deliberazione n. 174/1977 il Consiglio Regionale ha riapprovato la legge regionale applicativa delle due leggi nazionali 9 maggio 1975 n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352 relative rispettivamente alla attuazione delle direttive socio-strutturali e sull'agricoltura di montagna 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE, apportandovi varie modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Governo e dalla Commissione delle Comunità Europee.

In particolare, sia il Governo che la Commissione Cee ebbero ad osservare che il requisito posto per la concessione della indennità compensativa nel paragrafo 2, quarto trattino dell'art. 20 della legge regionale (cioè il possesso da parte degli agricoltori di un reddito imponibile non superiore ai due milioni e mezzo di lire) non era compatibile con l'art. 5 della legge 10 maggio 1976 n. 352 nonché con l'art. 6 della direttiva 75/268/CEE.

A causa di queste osservazioni il Consiglio Regionale nella seduta del settembre scorso modificò l'art. 20 nel senso di contemplare il requisito di cui sopra solo "in caso di fondi limitati".

Tuttavia neppure questa modifica è stata ritenuta accettabile tanto dal Governo che dalla Commissione Cee, che ritengono non superato, in quella formulazione, il rilievo secondo cui l'indennità compensativa debba essere corrisposta a tutti gli agricoltori le cui aziende siano esposte agli svantaggi naturali di una regione e non si possa, quindi, escludere agricoltori il cui reddito superi un determinato livello, tanto più che tale livello di due milioni e mezzo sarebbe notevolmente inferiore agli obiettivi di sviluppo previsti dalla direttiva 72/159/CEE.

Si ritiene pertanto necessario sopprimere il requisito dei due milioni e mezzo di reddito imponibile, e ciò per evitare l'ulteriore blocco di una legge che può e deve essere utilizzata dalla Regione per favorire anche per questa via un impiego programmato e non più dispersivo delle risorse finanziarie disponibili in agricoltura, collegando quindi l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo e la corresponsione della indennità compensativa agli indirizzi che saranno fissati in sede di elaborazione dei piani di settore e dei piani zionali agricoli.

M.M.

Consiglio Regionale della Puglia

III^a Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari - Via Coprucci n. 212

Il Presidente

ARTICOLO UNICO

L'art. 20 della deliberazione consiliare n. 174 del 20 settembre 1977 concernente "Riesame della legge regionale 'Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate' " è così modificato:

"Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitaria allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 273 del 28 aprile 1975, una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio ".